

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023

N. 41 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA – IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (EX IMU) ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zufferli Mariano	Sindaco	Presente
Pinatto Cesare	Consigliere	Presente
Chiabudini Elena	Consigliere	Presente
Snidaro Gessica	Consigliere	Presente
Barbiani Daniele	Consigliere	Presente
Crisetig Cathy	Consigliere	Presente
Massera Aurelio	Consigliere	Presente
Bordon Paolo	Consigliere	Presente
Sturam Nicola	Consigliere	Presente
Ciccone Nino	Consigliere	Presente
Cernoia Stefano	Consigliere	Presente
De Toni Michele	Consigliere	Presente
Sittaro Mattia	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Gambino dott. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zufferli Mariano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Consigliere Comunale **Snidaro** legge un intervento che si allega.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato l'art. 3, punto b) della suddetta legge con il quale viene previsto "il fabbricato strumentale all'attività economica" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

Dato Atto che il fabbricato strumentale all'attività economica è stato appositamente previsto nel regolamento comunale che disciplina l'imposizione sugli immobili;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

- Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso:
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ricordato che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La

suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 che stabilisce che l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992, si applica ai terreni agricoli compresi quelli incolti, nei comuni classificati totalmente montani di cui all'" Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) a decorre dall'anno 2014;

Preso Atto che nell'elenco Istat di cui sopra il Comune di San Pietro al Natisone è definito "T": "Totalmente Montano", pertanto tutti i terreni agricoli compresi quelli incolti situati in questo Comune continuano a godere dell'esenzione IMU e che nella fattispecie, in applicazione alla nuova imposta, si conferma detta esenzione;

Ricordato che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Dato atto che l'art. 15 della legge regionale 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamata la deliberazione n. 41 del 29/12/2022 ad oggetto approvazione aliquote ILIA – imposta locale immobiliare autonoma anno 2023;

Ritenuto di definire a legislazione vigente, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024: ALIQUOTE:

- > 8,60 per mille: aliquota ordinaria
- > 5,00 per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- ▶ 8,60 per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- > 5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fino dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- > 5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- > 5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- > 5,00 per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- > 8,60 per mille: aliquota per le aree fabbricabili
- > 8,60 per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica
- > 0,00 per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- > 0,00 per mille: aliquota per terreni agricoli
- > 0,00 per mille: aliquota "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice)

Detrazioni:

200,00 euro per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si Confermano per l'anno 2024 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini dell'ILIA nel territorio del Comune di San Pietro al Natisone (valori espressi in Euro per mq.):

LOCALITA' di Ubicazione dell'Area Edificabile	Zone "B" - "O"	Zone "C" Da lottizzare	Zone "C" Con PRPC approvato	Zone "C" Con tutte le opere di urbaniz. eseguite
SAN PIETRO AL NATISONE (CAPOLUOGO)	30,00	21,00	25,00	30,00
AZZIDA – VERNASSO - PONTE SAN QUIRINO	25,00	16,00	20,00	25,00
CLENIA - CORREDA - TARPEZZO - COCEVARO - CEDRON - TIGLIO - PONTEACCO - BIARZO - SORZENTO - BECIS – OCULIS	20,00	13,00	16,00	20,00
MEZZANA - PODAR - COSTA - VERNASSINO - PUOIE - SOTTOVERNASSINO – ALTOVIZZA	10,00	8,00	9,00	10,00
ZONA INDUSTRIALE	10,00			

Visti pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione espressa per alzata di mano che dà i seguenti risultati:

Presenti e votanti: n. 13 consiglieri, votanti favorevolmente: n.9 consiglieri,

astenuti: n. 4 consiglieri (Ciccone, Cernoia, De Toni e Sittaro)

DELIBERA

- 1) **Di Ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 2) **Di Approvare** con riferimento all'esercizio finanziario 2024, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e la relativa detrazione, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE		ALIQUOTA	DETRAZIONE
1)	Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro
2)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro

	77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
3)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,0 per mille 5,0 per mille	200 euro
	possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo		200 euro
5)	Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	
6)	Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	8,60 per mille	
7)	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI	Mantenimento dell'aliquota prece- dentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
8)	Terreni agricoli	ESENTI	Esenti circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993.

9) "BENI MERCE" (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice)	ESENTI	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni- merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
10) Aree fabbricabili	8,60 per mille	
11) Fabbricati strumentali all'attività economica	8,60 per mille	
Aliquota ordinaria Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle già elencate.	8,60 per mille	

- 3) **Di Precisare** che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 4) **Di Confermare** per l'anno 2024 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini ILIA nel territorio del Comune di San Pietro al Natisone (valori espressi in Euro per mq.):

LOCALITA' di Ubicazione dell'Area Edificabile	Zone "B" - "O"	Zone "C" Da lottizzare	Zone "C" Con PRPC approvato	Zone "C" Con tutte le opere di urbaniz. eseguite
SAN PIETRO AL NATISONE (CAPOLUOGO)	30,00	21,00	25,00	30,00
AZZIDA – VERNASSO - PONTE SAN QUIRINO	25,00	16,00	20,00	25,00
CLENIA - CORREDA - TARPEZZO - COCEVARO - CEDRON - TIGLIO - PONTEACCO - BIARZO - SORZENTO - BECIS – OCULIS	20,00	13,00	16,00	20,00
MEZZANA - PODAR - COSTA - VERNASSINO - PUOIE - SOTTOVERNASSINO – ALTOVIZZA	10,00	8,00	9,00	10,00
ZONA INDUSTRIALE	10,00			

- 5) **Di Dare Atto** che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/2013, n. 147;
- 6) **Di Dare Atto** che l'art. 11 della legge regionale n. 17/2022 prevede i casi di esenzione dall'imposta ILIA;
- 7) **Di Prendere Atto** che per le fattispecie elencate all'art. 8 della legge regionale n. 17/2022, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 8) **Di Prendere Atto** che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- 9) **Di Dare Atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2022, dal 1° gennaio 2024;
- 10) **Di Provvedere** ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 e ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 17/2022;

Successivamente il Consiglio comunale, con separata votazione, che dà i seguenti risultati

Presenti e votanti: n. 13 consiglieri, votanti favorevolmente: n. 9 consiglieri,

astenuti: n. 4 consiglieri (Ciccone, Cernoia, De Toni e Sittaro)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra esposta in data 15 novembre 2023.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria F.to dott.ssa Silvia Tocchet

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra esposta in data 15 novembre 2023.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria F.to dott.ssa Silvia Tocchet Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco F.to Zufferli Mariano

Il Segretario F.to Gambino dott. Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 22/12/2023 al 05/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Pietro al Natisone, lì 22/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Erika Pieniz

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì, 22/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività F.to Erika Pieniz

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 22/12/2023

Il Responsabile del Procedimento Erika Pieniz